

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 37337 Anno 2019**

**Presidente: PEZZULLO ROSA**

**Relatore: BORRELLI PAOLA**

**Data Udiienza: 15/07/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PICCOLO BELLOPEDE PALMA nata a MARCIANISE il 31/03/1977

avverso l'ordinanza del 17/05/2019 del TRIB. DEL RIESAME di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

uditi gli Avvocati RENATO JAPPELLI e l'Avv. NICOLA MARINO, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunciata il 17 maggio 2019 dal Tribunale del riesame di Napoli e ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari partenopeo che aveva applicato, tra gli altri, a Palma Piccolo Bellopede la misura cautelare della custodia in carcere siccome gravemente indiziata di essere partecipe del clan Piccolo-Letizia, operante nella provincia di Caserta, dal 4 novembre 2009 con condotta perdurante fino al novembre 2016.

2. Contro l'ordinanza anzidetta ha presentato ricorso l'indagata a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione.

Essenzialmente la ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame, pur enunciando principi teorici condivisibili, non abbia poi riempito di contenuto le affermazioni circa l'esistenza di comportamenti indicativi della sua intraneità al clan, nella specie di intercettazioni rilevanti a tale scopo, dal momento che era stato lo stesso Tribunale, a differenza di quanto aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, a reputare "modesto" il contributo dei collaboratori di giustizia sul punto. La tesi secondo cui la Piccolo Bellopede avesse il compito di garantire l'integrazione tra le fazioni Piccolo e Letizia del clan era frutto di un travisamento della prova, in quanto l'interpretazione delle intercettazioni dell'8 ottobre 2009 e del 21 maggio 2016, riportate nell'ordinanza genetica, smentirebbe detto ruolo nella misura in cui, in entrambe le occasioni, la donna aveva riferito rispettivamente al fratello Achille ed al marito Andrea Letizia di non avere avuto alcun contatto con Pasquale Piccolo ed Achille Piccolo aveva preannunciato che avrebbe direttamente scritto a Pasquale Piccolo.

Neanche era fondato l'assunto del Tribunale partenopeo nel momento in cui aveva reputato che la donna assumesse decisioni in ordine al riparto di denaro tra i sodali o al sostentamento dei detenuti, perché l'evocazione del suo nome non aveva alcuna valenza dimostrativa se non fosse stato chiarito come tale evocazione avveniva e come la sua attività rafforzasse la consorteria, anche perché detta conclusione era in contrasto con quanto affermato nella stessa ordinanza impugnata circa l'assenza di un contributo tipico. Detto ruolo era stato espressamente smentito dal collaboratore di giustizia Mario Russo, come segnalato dall'Avv. Jappelli nella memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame. Altro aspetto segnalato dalla difesa (in particolare dalla memoria dell'Avv. Marino del pari depositata nel giudizio di riesame) era una conversazione del 22 novembre 2013 tra i fratelli Salvatore e Primo Letizia, che evidenziava come la donna non avesse mai ricevuto alcunché dal clan e come fosse in difficoltà economiche. Conclude la ricorrente che irrilevante sarebbe la mera contiguità morale e la condivisione ideale dei fini dell'associazione, laddove esse non si siano tradotte in un fattivo contributo per il sodalizio.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.

2. L'impugnativa è, in primo luogo, priva di confronto con l'ordinanza impugnata, laddove critica la conclusione del Tribunale del riesame in ordine al fatto che la Piccolo Bellopede assumesse decisioni circa il riparto di denaro tra i sodali o al sostentamento dei detenuti, omettendo però il confronto con una messe di dati, rinvenienti dalle intercettazioni riportate nell'ordinanza, da cui il Tribunale del riesame, con motivazione priva di tratti di manifesta illogicità, ha evinto il ruolo fattivo dell'indagata nell'ambito della compagine, sia quanto all'aspetto anzidetto, sia in ordine ai rapporti tra le fazioni del clan, sia quale raccordo comunicativo con i parenti in carcere.

A questo proposito la ricorrente pare trascurare quanto argomentato dal Tribunale del riesame in ordine:

- all'intercettazione dell'8 ottobre 2009, occasione in cui la donna era andata a colloquio con il fratello Achille e lo aveva informato dei problemi che, nella gestione degli affari malavitosi, il marito Andrea Letizia aveva avuto con Pasquale Piccolo ed il suo ruolo nella contrapposizione, vieppiù intervenendo nei ragionamenti tra Achille ed Antonio i quali, di contro, trattando argomenti delicatissimi per gli equilibri criminali con Pasquale Piccolo, finanche la possibilità di ucciderlo, lo avevano fatto alla presenza e con la partecipazione al colloquio della donna; dal complesso di questi dati e da toni e contenuti della conversazione il Tribunale del riesame ha razionalmente inferito una precisa condivisione delle vicende ed il suo ruolo di raccordo tra il marito Andrea ed il fratello Achille dell'indagata;

- alle intercettazioni del 19 novembre 2009, in cui Antonio Letizia ed il figlio Giuseppe menzionavano la Bellopede (Palma) come recettrice di ratei estorsivi;

- alle intercettazioni del 28 gennaio 2010, circa il rifiuto della ricorrente di avere 2000 euro da Pasquale Piccolo, che il Tribunale del riesame ha interpretato — senza ricevere alcuna critica nel ricorso che ne mini il costruito argomentativo — non già come mera decisione sulla ricezione del compendo destinato al marito, ma come scelta polemica legata alla pretesa di una somma ben superiore;

- alle intercettazioni in prosieguo, in cui Achille Piccolo meditava addirittura di affidare la direzione del clan alla sorella;

- alle intercettazioni del 30 novembre 2013 tra la Piccolo Bellopede ed il marito, da cui emergeva non solo la conoscenza delle vicende economiche interne del clan da parte della ricorrente, ma anche il suo interfacciarsi con i sodali;

- alle stesse intercettazioni, in cui la ricorrente riferiva dei messaggi inviati a Pasquale Piccolo da lei stessa a proposito dell'arroganza da quest'ultimo dimostrata;



- alle intercettazioni del 4 giugno 2016 da cui emergeva la conoscenza e l'interlocuzione della donna con il marito circa la questione dell'affissione dei manifesti, che costituiva attività tipica del clan.

Ebbene, l'aver mancato di avversare, *in parte qua*, il tessuto motivazionale dell'ordinanza fondato sulle predette captazioni costituisce un indice di inammissibilità, giacché l'impostazione seguita si discosta dagli insegnamenti di questa Corte, secondo cui, come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

3. L'impugnativa è in secondo luogo infondata nella parte in cui postula l'esistenza di un travisamento della prova in ordine alle visite a Pasquale Piccolo di cui la ricorrente si sarebbe occupata, tesi che invoca la lettura integrale delle intercettazioni dell'8 ottobre 2009 e del 21 maggio 2016, allorquando la donna aveva riferito rispettivamente al fratello Achille ed al marito Andrea Letizia di non avere avuto alcun contatto con Pasquale Piccolo ed Achille Piccolo aveva preannunciato che gli avrebbe personalmente scritto.

Per chiarire il percorso seguito dal Collegio, va ricordato che il dedotto vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omissivo, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Ebbene, in questo caso, si è al di fuori dei confini del predicato travisamento, in quanto non viene segnalato alcun errore nella percezione oggettiva del dato probatorio; al contrario, estrapolando uno specifico dato da intercettazioni molto più ampie ovvero ignorando la spiegazione che il Tribunale del riesame aveva fornito a pag. 25 alle risposte rese dalla Piccolo Bellopede nel colloquio del 21 maggio 2016 (allorché ne era stato valorizzato il tono cauto e circospetto ed era stata esaltata una successiva intercettazione che invece smentiva il disinteresse della donna alle vicende del clan), il ricorso tenta di

enfaticamente un'informazione a discapito di altre (del tutto pretermesse), esorbitando rispetto ai limiti del giudizio di legittimità.

Né il ricorso contiene proposizioni critiche rispetto al ragionamento del Tribunale del riesame in ordine alle intercettazioni del 21 maggio e del 4 giugno 2016 che ne evidenzino falle logiche rilevabili in sede di legittimità. A questo proposito, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata a ritenere che *«In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»*(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; in termini, *ex multis*, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01)

4. Un altro segmento del ricorso lamenta la pretermissione di due argomenti difensivi contenuti nelle memorie depositate al Tribunale del riesame, in particolare la smentita del collaboratore di giustizia Mario Russo circa i compiti della Piccolo Bellopede, segnalata dall'Avv. Jappelli, e la conversazione del 22 novembre 2013 tra i fratelli Salvatore e Primo Letizia, di cui alla memoria dell'Avv. Marino.

Ebbene, giova fornire una premessa in diritto, al fine di dare conto del criterio di valutazione che ha guidato il Collegio nel reputare le censure infondate.

Va quindi precisato che si ritiene condivisibile la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600 - 01 quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte del Tribunale del riesame; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542 - 01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713, in ordine al giudizio di cognizione).

Tale esegesi non trova sbarramenti applicativi nel procedimento cautelare, rispetto al quale si è condivisibilmente sostenuto che la disposizione di cui all'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. — in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la

valutazione degli elementi a favore dell'imputato — non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrelevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M. Rv. 274119 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641).

Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal Tribunale del riesame di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato; dall'altro, deve soppesare la consistenza intrinseca della memoria, onde neutralizzare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al *thema decidendum* ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda.

Un corollario di queste affermazioni — legato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito dalla già citata Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 — è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che — con precipuo riferimento al vizio di motivazione — ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il decidente abbia trascurato uno o più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costruito argomentativo del provvedimento impugnato.

Venendo al concreto, giova osservare che i dati pretermessi non sono idonei a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame.

Quanto al primo, è stato lo stesso Tribunale del riesame a giudicare il contributo dei collaboratori, tra cui quello del Russo, modesto, siccome fondato su mere supposizioni e non frutto di una conoscenza diretta, il che costituisce di per se una risposta all'argomentazione dedotta nella memoria dell'Avv. Iappelli che si assume pretermessa, oltre che una riprova della neutralità della mozione rispetto alla tenuta del provvedimento impugnato.

Riguardo al secondo, si tratta di uno stralcio di intercettazione avulso dalla sua collocazione e privo di efficacia scardinante rispetto ai restanti elementi di prova, di cui si è già detto.

Peraltro il ricorso difetta di autosufficienza, non recando né la trascrizione integrale, né l'allegazione né la precisa indicazione della collocazione dell'intercettazione in discorso. Tale difetto ha una precisa ripercussione sull'ammissibilità del ricorso in quanto è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01) ovvero quantomeno l'indicazione precisa della collocazione di essi all'interno del fascicolo (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 - 01).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà della detenuta, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 15/7/2019.